

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
PROVINCIA DI CATANIA



**COMUNICATO ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI-IMU PER
L'ACCONTO 2016**

Scadenza pagamento 16/06/2016

TASI

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (<i>escluse categorie A/1, A/8 e A/9</i>)	ESENTE
Abitazione principale e relative pertinenze (<i>solo categorie A/1, A/8 e A/9</i>). Per queste fattispecie <i>si continua a versare l'IMU</i> .	0
Altri Fabbricati, aree fabbricabili, fabbr. gruppo catastale D ecc..	2,5 per mille
Immobili Merce	0
Detrazione abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	NO

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- ☛ 3958 Abitazione principale e pertinenze
- ☛ 3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale
- ☛ 3960 Aree edificabili
- ☛ 3961 Altri fabbricati e fabbricati gruppo catastale D

CODICE ENTE → I098

IMU

Descrizione	Aliquota
<i>Abitazione principale A/1-A/8-A/9 e pertinenze</i>	6 per mille Detraz. Euro 200
<i>Altri fabbricati e aree fabbricabili</i>	7,9 per mille
<i>Gruppo catastale D escluso cat. D10</i>	0,3 per mille (al comune) 7,6 per mille (allo stato)
<i>Immobili Merce</i>	ESENTE

I **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:

■ **3912** abitazione principale e relative pertinenze

■ **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale

■ **3914** terreni agricoli

■ **3916** aree fabbricabili

■ **3918** altri fabbricati

■ **3925** denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"

■ **3930** denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

CODICE ENTE → I098

COMODATO GRATUITO 2016

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

« per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Per chiarezza:

- La riduzione spetta a condizione che il comodante possieda, al massimo, due abitazioni presenti nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l'altra concessa con contratto di comodato registrato ad un parente in linea retta di 1° grado che, a sua volta, la utilizza come propria abitazione principale.
- L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale ma resta soggetto ad aliquota ordinaria (seconda casa) con base imponibile ridotta del 50%.
- Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.

- Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.
- Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate (il costo della registrazione è superiore alle 200 Euro).

Casi di non applicabilità della riduzione:

- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
- se si possiedono 2 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) ma il comodante abbia la residenza e la dimora abituale in un terzo immobile (in affitto o di proprietà del coniuge).
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
- se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
- se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione
- Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).

